CAMERA DEI DEPUTATI N. 3140

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Disposizioni in materia di dichiarazione di equivalenza delle tutele dei contratti collettivi negli appalti pubblici

Presentata il 12 ottobre 2026

ONOREVOLI DEPUTATI ! – Nelle procedure di evidenza pubblica, l'articolo 11, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, consente all'operatore economico di indicare nella propria offerta l'applicazione di un differente contratto collettivo rispetto a quello indicato nel bando di gara, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello individuato dalla stazione appaltante.

Il comma 4 del medesimo articolo 11 dispone che, in tali casi, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscano dall'operatore economico la dichiarazione di equivalenza delle tutele, che la stazione appaltante è chiamata a verificare con le modalità di cui all'articolo 110 del codice, in conformità all'allegato I.01 al medesimo codice. La norma colloca dunque l'adempimento in un momento successivo alla formazione della graduatoria e lo riferisce al solo operatore individuato.

L'allegato I.01, introdotto dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, dispone invece, all'articolo 5, comma 1, che « per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell'offerta », ribadendo al comma 2 che la stazione appaltante deve compiere la verifica della dichiarazione prima dell'affidamento o dell'aggiudicazione. Tale disposizione anticipa la trasmissione della dichiarazione di equivalenza al momento della presentazione delle offerte, estendendo tale obbligo a tutti i concorrenti che indichino un contratto collettivo differente, senza al con-

tempo qualificare la natura dell'onere anticipato né disciplinare le conseguenze della sua inosservanza.

Il coordinamento tra le richiamate disposizioni ha dato luogo a incertezze applicative per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonché a differenti orientamenti interpretativi in ordine alla natura dell'adempimento previsto dall'articolo 5, comma 1, dell'allegato I.01 e alle conseguenze della sua omissione in sede di presentazione dell'offerta.

In particolare, una parte della giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto alla disposizione una funzione acceleratoria, escludendo che la mancata produzione contestuale della dichiarazione possa determinare l'esclusione dell'operatore economico (a titolo esemplificativo, sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione prima, n. 911 del 26 giugno 2026 e sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Calabria – Catanzaro, sezione prima, n. 238 del 5 febbraio 2026), mentre la sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione terza, n. 1217 del 27 maggio 2026 ha qualificato la dichiarazione come elemento essenziale dell'offerta in quanto incidente sul costo della manodopera.

La presente proposta di legge, che si compone di un solo articolo e sostituisce integralmente l'articolo 5 dell'allegato I.01 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, intende disciplinare in modo unitario la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza, così da assicurare un più chiaro coordinamento con l'articolo 11, commi 3 e 4, del codice e garantire alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti un quadro applicativo certo.

A tal fine, essa tiene conto degli indirizzi espressi dall'Autorità nazionale anticorruzione, secondo i quali l'anticipazione della dichiarazione di equivalenza al momento della presentazione dell'offerta risponde a esigenze di accelerazione della procedura e la sua omissione non può, di per sé, determinare l'esclusione dell'operatore economico. Tali indirizzi sono stati espressi, tra l'altro, nella relazione illustrativa del bando tipo n. 1/2023, aggiornata al 17 novembre 2025, nel bando tipo n. 1/2023, aggiornato, con deliberazione n. 365 del 16 settembre 2025, al decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e nella deliberazione n. 423 del 5 novembre 2025.

In coerenza con tali indirizzi, la presente proposta di legge disciplina distintamente il momento della verifica e quello della presentazione della dichiarazione di equivalenza. In particolare, il nuovo comma 1 dell'articolo 5 dell'allegato I.01 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 stabilisce che, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, la stazione appaltante o l'ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza delle tutele garantite dal contratto collettivo presentata dall'operatore economico individuato, anche ai fini della verifica della congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 110 del codice.

Il comma 2, ferma restando l'indicazione nell'offerta del diverso contratto collettivo applicato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del codice prevede che gli operatori economici possano trasmettere la dichiarazione di equivalenza unitamente all'offerta.

Il successivo comma 3 chiarisce espressamente che la mancata trasmissione della dichiarazione di equivalenza in tale fase non costituisce causa di esclusione.

Il comma 4 disciplina l'ipotesi in cui la dichiarazione di equivalenza non sia stata trasmessa unitamente all'offerta, prevedendo che la stazione appaltante o l'ente concedente la acquisisca dall'operatore economico individuato prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione. In tal modo, la produzione anticipata della dichiarazione mantiene carattere facoltativo, mentre resta comunque assicurata la sua acquisizione e la successiva verifica prima della conclusione della procedura di affidamento o di aggiudicazione.

Il comma 5, al fine di salvaguardare l'immutabilità dell'offerta, precisa infine che la dichiarazione di equivalenza acquisita successivamente e la relativa documentazione possono avere ad oggetto esclusivamente l'equivalenza delle tutele garantite

dal contratto collettivo già indicato nell'offerta e non possono comportare la sostituzione di tale contratto né la modifica dei costi della manodopera o di altri elementi sostanziali dell'offerta.

La presente proposta di legge conferma, pertanto, che la verifica della dichiarazione di equivalenza è effettuata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente nei confronti dell'operatore economico individuato prima dell'affidamento o dell'aggiudicazione, anche ai fini della verifica della congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 110 del codice. L'intervento chiarisce il rapporto tra il momento della presentazione della dichiarazione di equivalenza e quello della sua verifica, senza modificare i presupposti sostanziali dell'equivalenza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. L'articolo 5 dell'allegato I.01 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. – *(Presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza) – 1.* Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, la stazione appaltante o l'ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all'articolo 11, comma 4, presentata dall'operatore economico individuato, anche ai fini della verifica della congruità dell'offerta con le modalità di cui all'articolo 110.

2. Ferma restando l'indicazione nell'offerta del diverso contratto collettivo applicato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, gli operatori economici possono trasmettere la dichiarazione di equivalenza unitamente all'offerta.

3. La mancata trasmissione della dichiarazione di equivalenza unitamente all'offerta non costituisce causa di esclusione.

4. Qualora non sia stata trasmessa unitamente all'offerta, la stazione appaltante o l'ente concedente acquisisce la dichiarazione dall'operatore economico individuato prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione.

5. La dichiarazione acquisita ai sensi del comma 4 e la relativa documentazione possono avere a oggetto esclusivamente l'equivalenza delle tutele garantite dal contratto collettivo indicato nell'offerta e non possono comportare la sostituzione di tale contratto né la modifica dei costi della manodopera o di altri elementi sostanziali dell'offerta ».